

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2606-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43,
recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi

Presentato il 1° marzo 1985

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente, Finanze e tesoro, nella seduta del 14 marzo 1985. In pari data il relatore Ravasio è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, con la seguente modificazione:

l'articolo 2 è soppresso.

ART. 2.

1. Alla tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera H), « Prodotti petroliferi », dopo il n. 6 è inserito il seguente:

« 7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici ».

2. Nelle lettere M), n. 1), N), n. 1), P), n. 3), R), n. 2), della tabella A di cui al comma 1, sono soppresse le parole: « e dalla fabbricazione di vernici ». Nelle lettere S), n. 1), T), n. 2), ed U), della stessa tabella A, sono soppresse le parole: « di vernici, ».

3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere C) ed I) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovraimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.

ART. 4.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Decreto-legge 1° marzo 1985, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.224 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C; relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

ARTICOLO 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 22, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1985.

PERTINI

CRAXI - VISENTINI - ALTISSIMO -

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.